

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3024

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BASSANINI, VISCO, BIRICOTTI, MAFAI,
GIARDIELLO, PAISSAN**

Norme sulla liberalizzazione delle infrastrutture
e dei servizi di telecomunicazione

Presentata il 2 agosto 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il mondo delle comunicazioni negli ultimi anni ha subito importantissime trasformazioni, dovute soprattutto all'evoluzione tecnologica, ed in particolare all'introduzione della fibra ottica e all'avvento del digitale.

Negli anni '60 i sistemi informativi elettronici usavano centri di elaborazione dati organizzati da un potente elaboratore a cui erano collegati terminali non intelligenti. Nella decade successiva si sono sviluppati sistemi a struttura reticolare, con numerosi centri di simile potenza, in grado di sostituirsi reciprocamente e collegati anche con terminali intelligenti. Gli anni '90 sono invece caratterizzati dalla multimedialità, ovvero dal processo di integrazione tecnologica e di confluenza dei diversi modi di comunicazione, video, voce e dati.

Le reti via cavo che originariamente erano in grado di trasportare la telefonia e un numero limitato di servizi audiovisivi si sono trasformate, con la sostituzione del rame con la fibra ottica, in vere e proprie autostrade elettroniche, in grado di veicolare un numero altissimo di servizi, e quindi di prodotti. Sono migliorati parallelamente la qualità dei segnali inviati e ricevuti e la velocità di trasmissione. Il processo è favorito anche dallo sviluppo delle infrastrutture in microonde e via satellite, che consentono collegamenti efficientissimi fra le diverse reti di telecomunicazione. È superfluo osservare che le nuove utilizzazioni delle infrastrutture sono consentite dai rapidissimi processi di evoluzione dell'informatica.

La più evidente conseguenza dei processi in atto consiste nella dimensione glo-

bale delle aree di riferimento. Le strategie industriali, politiche, istituzionali ora interagiscono con la progressiva apertura dei mercati internazionali.

Assistiamo ad una crescente sofisticazione della domanda di servizi, sia di quelle derivanti da imprese e da istituzioni che di quella residenziale, con la conseguente richiesta di servizi caratterizzati da specificità qualitativa e quantitativa.

Le trasformazioni in atto, e soprattutto la disponibilità di moltissimi nuovi servizi che si sono aggiunti alla telefonia di base, hanno fatto venir meno le motivazioni del tradizionale modello di intervento statale costruito sul monopolio pubblico delle infrastrutture. Nei paesi maggiormente industrializzati, e quindi all'interno delle istituzioni dell'Unione europea, è oramai consolidata la certezza che nell'ambito dei servizi di pubblica utilità i processi di apertura al mercato favoriscono effettivi meccanismi di selezione che premiano le imprese maggiormente innovative e che producono il risultato di offrire servizi e prodotti di qualità migliori a costi inferiori. È ovvia la conseguenza che tutto ciò è reso possibile dal fatto che la qualità imprenditoriale delle aziende cresce in misura maggiore nei regimi di concorrenza. Le due esperienze internazionali maggiormente significative sono quelle degli USA e del Regno Unito.

Negli Stati Uniti l'azienda monopolista privata della telefonia di base, la *AT&T* pur sottoposta ad una attenta regolamentazione da parte della *Federal Communications Commission*, di fatto impediva lo sviluppo di imprese concorrenti. La decisione giurisprudenziale del 1984 ha determinato l'incompatibilità nella fornitura di servizi di telecomunicazione a livello federale e statale. La *AT&T* si è assestata sul mercato federale, nel quale sono progressivamente entrate anche *MCI* e *Sprint* (le cosiddette *IXCs*, *Interexchange Companies*), mentre sul mercato locale si sono sviluppate sette imprese locali, le *Regional Bell Operating Companies* (*RBOCs*), nate dal frazionamento della *AT&T*. La recente deci-

sione di abolire i divieti di incrocio la *local* e *long distance* è intervenuta in un mercato ricco di imprese.

Nel Regno Unito il processo di privatizzazione e liberalizzazione della telefonia nazionale (adesso assieme a *British Telecom* operano *Mercury* e, da poco, *Energis*), unito al rilascio di 125 concessioni locali per il cavo, ha imposto a *British Telecom* di mutare la propria strategia imprenditoriale, puntando ai mercati internazionali nei quali è ora in grado di offrire servizi ad altissimi contenuti tecnologici a prezzi molto competitivi.

È noto che l'Unione europea ha seguito un percorso di graduale liberalizzazione. I monopoli integrati dei grandi gestori nazionali sono stati erosi progressivamente, in un processo avviato con la liberalizzazione delle apparecchiature terminali (direttiva n. 301 del 1988), proseguito con la liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione (direttiva n. 388 del 1990), con la previsione di un secondo gestore nella radiofonia radiomobile, con la liberalizzazione delle telecomunicazioni via satellite (n. 46 del 1994). Il processo approderà, entro il 1998, all'apertura alla concorrenza nel settore della telefonia vocale, l'attività principale delle imprese monopolistiche delle telecomunicazioni.

In questo quadro l'Italia appare in ritardo rispetto a molti paesi industrializzati. Questa situazione si ripercuote sulla qualità dei servizi resi agli utenti poiché oggettivamente il monopolio non favorisce un progressivo adeguamento delle imprese italiane ai processi di concorrenza, con la conseguente difficoltà delle nostre aziende ad esercitare un ruolo *leader* nel nuovo mercato globale.

È comunque vero che l'aver affrontato il problema della liberalizzazione in ritardo presenta il vantaggio di poter intervenire in un mercato che sembra aver predisposto le coordinate di sviluppo, anche tecnologico, dei prossimi anni. Infatti si può affermare con certezza che appare improprio parlare separatamente di mercati delle telecomunicazioni e mercati del-

l'informazione, mentre invece ci si può ora riferire al mercato delle comunicazioni. Nella stessa Unione europea oramai si parla correntemente di *Information and Communications Technology*.

Occorre costruire una nuova e coerente regolazione dell'intero settore, dove operano, distinte da confini sempre più sfumati, imprese di costruzione e gestione di infrastrutture, di informatica, di servizi (tra questi la radiotelevisione) e di prodotti multimediali. Anche il dibattito di questo ultimo anno è stato caratterizzato dalla discussione sul mercato integrato delle comunicazioni. I gruppi parlamentari progressisti hanno presentato nel 1994 sia al Senato (n. 1032) che alla Camera dei deputati (n. 1373) una proposta di legge, Nuovo ordinamento del sistema delle comunicazioni e istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che per la prima volta ha proposto un approccio organico alla materia.

È evidente che il problema maggiore riguarda la regolazione dalle diverse tipologie di attività del mercato delle comunicazioni: quelle dei costruttori e gestori delle infrastrutture (*network providers*), quelle di coloro che organizzano i servizi che transitano nelle reti (*service providers*) e quelle di coloro che invece producono e diffondono contenuti (*content providers*).

La volontà di portare a termine un processo di privatizzazione della STET impone la necessità di non passare da un monopolio pubblico del *network provider* ad uno privato. Il maggiore benessere della collettività può essere assicurato da uno sviluppo di un sistema delle comunicazioni più efficiente e concorrenziale, e ciò impone che la dismissione della proprietà pubblica avvenga garantendo la possibilità di accesso a più operatori. Ma al tempo stesso occorre che il governo sia grado, in sintonia con quanto accade nei principali paesi industrializzati, di predisporre misure dirette a facilitare gli investimenti anche nelle aree meno industrializzate del paese. Infatti se è vero che nelle autostrade elettroniche transiteranno i servizi capaci

di cambiare la nostra esistenza, occorre predisporre politiche di sviluppo dirette a favorire la diminuzione dei troppi squilibri esistenti tra le aree del nostro paese.

La progressiva eliminazione dei regimi di riserva pubblica esclusiva impone ovviamente nuovi interventi di regolazione diretti a garantire un quadro di pari opportunità tra i diversi *service providers* e adeguate garanzie per gli utenti e i consumatori. Infatti occorre fare in modo che i gestori non utilizzino la loro posizione di oggettivo favore per ostacolare l'accesso e la fornitura di servizi ad altri operatori.

Quanto infine ai *content providers* la loro attività deve svolgersi con la garanzia di accesso alle reti, secondo i limiti e le modalità stabiliti dall'Autorità.

Una parte fondamentale della proposta di legge riguarda l'Autorità. Nei paesi maggiormente industrializzati sembrano prevalere due modelli. Innanzitutto quello statunitense, in cui un solo organo, la *Federal Communications Commission*, ha forti poteri di regolazione e di controllo su tutto il sistema delle telecomunicazioni e della radiotelevisione. In Francia e nel Regno unito invece sono state previste Autorità diverse per i due settori. Il gruppo parlamentare progressista nella proposta di legge prima ricordata si era orientato a favore di un organo con poteri su entrambi i settori. Riteniamo che le integrazioni fra sistemi via cavo e via etere necessitino di un unico organo di armonizzazione, sia con poteri regolamentari che di controllo. Abbiamo lavorato su questo modello per molto tempo, anche se rimanevano delle perplessità. Eravamo coscienti del fatto che attribuiamo ai cinque commissari dell'Autorità funzioni che avrebbero richiesto un lavoro sicuramente arduo e che rischiavamo di imporre ai commissari stessi conoscenze e specializzazioni troppo eterogenee. Abbiamo così elaborato un nuovo modello. All'interno dell'Autorità sono state create due commissioni: la commissione per le reti e le infrastrutture, competente per il settore delle infrastrutture via etere e via cavo, e la commissione

per i servizi e i prodotti, competente per i servizi e le produzioni che transitano nelle reti. Il nuovo modello prevede che importantissime funzioni siano assegnate al consiglio, che raccoglie i commissari di entrambe le commissioni. In particolare il consiglio dovrebbe decidere sull'adozione di norme regolamentari comuni alle due commissioni, sul rilascio e della revoca delle concessioni a carattere nazionale, sull'applicazione delle norme sui divieti di posizioni dominanti e sulla redazione di documenti comuni. La struttura disegnata necessita della presenza di un presidente in grado di coordinare il lavoro di tutti gli organi interni.

Il modello sembra essere assolutamente originale e dovrebbe superare gli elementi negativi che ci vengono da altri paesi. Così strutturata l'Autorità valorizza le competenze dei commissari, ma al tempo stesso la disciplina individua importantissime funzioni comuni, che dovrebbero renderla un organo il più possibile coeso nel perseguimento delle finalità individuate nelle leggi. Abbiamo pensato anche alla necessità di introdurre anche nel nostro ordinamento la *dissenting opinion* per ciascun commissario.

Le norme sull'Autorità che qui presentiamo sono tratte dal primo testo elaborato dall'onorevole Giorgio Bogi, relatore della « Commissione Napolitano », che aveva lavorato nella prospettiva di una regolamentazione dell'intero sistema delle comunicazioni, presentando un ottimo lavoro (al suo testo ci siamo ispirati anche per la previsione della divisione dei bacini locali via cavo in tre fasce).

La proposta di legge che presentiamo vuole definire le premesse affinché in Italia si sviluppi un forte settore industriale della tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni in grado di confrontarsi anche con il mercato internazionale. Ancora oggi registriamo una situazione di grave arretratezza nella realizzazione di servizi e produzioni multimediali. La reale concorrenza nelle infrastrutture, nella fornitura dei servizi e nella creazione dei prodotti è la base necessaria per creare le premesse di sviluppo per il nuovo millennio.

Illustrazione degli articoli della proposta di legge.

Articolo 1. — Dopo aver identificato nei principi costituzionali e nelle disposizioni comunitarie la normativa superiore di riferimento sono individuati gli obiettivi della legge nella liberalizzazione delle infrastrutture e dei servizi. Il nuovo sistema dovrebbe favorire la concorrenza, l'efficienza e quindi la possibilità per gli utenti di usufruire di servizi di qualità migliore e con costi inferiori. L'articolo identifica poi nel diritto dei cittadini, delle aziende e degli enti pubblici e privati a poter accedere alle reti di telecomunicazione l'obiettivo principale del sistema. Al fine di promuovere una immediata liberalizzazione sono abrogati i diritti esclusivi per la fornitura di servizi di telecomunicazione. Sono previste alcune definizioni al fine di permettere una più chiara interpretazione della legge.

Articolo 2. — L'installazione delle infrastrutture di telecomunicazione, via cavo o via etere, su frequenze a terra o via satellite, è soggetta a concessione ovvero autorizzazione, secondo quanto previsto nella presente legge. I gestori delle infrastrutture possono offrire servizi di telecomunicazione, inclusa la telefonia vocale e la diffusione di programmi sonori o televisivi, in conformità alle previsioni della presente legge. I gestori devono operare nella fornitura dei servizi mediante società separate. L'Autorità regola comunque le attività dei gestori al fine di garantire le pari condizioni di accesso per i fornitori di servizi e la possibilità per gli utenti di accedere ai servizi.

Articolo 3. — È determinato il principio della libertà di accesso alle reti per i fornitori di servizi. L'Autorità determina le norme regolamentari per rendere effettivo questo diritto e le tariffe massime. L'Autorità deve garantire altresì la sicurezza e l'integrità delle reti e l'interoperabilità tra i diversi servizi. Infine l'Autorità garantisce l'applicazione delle norme sulla riservatezza e sulla sicurezza delle transazioni economiche.

Articolo 4. — Il Ministero delle poste e telecomunicazioni definisce il Piano di ripartizione delle frequenze per le diverse tipologie di servizi, conformemente agli accordi internazionali e alle norme di legge. Il piano è finalizzato ad una efficiente allocazione delle bande di frequenza in funzione del pluralismo informativo e dello sviluppo concorrenziale dei mercati. Il piano è aggiornato almeno ogni cinque anni.

Articolo 5. — Sulla base del Piano di ripartizione delle frequenze l'Autorità determina il piano di assegnazione per ciascun servizio diretto al pubblico. L'Autorità determina altresì il numero massimo di operatori concessionari delle infrastrutture di telecomunicazione via etere tenendo conto della necessità di una equa distribuzione nel territorio nazionale. L'Autorità definisce altresì il contenuto degli atti di concessione per le infrastrutture, a garanzia dell'efficienza degli impianti, del rispetto dell'ambiente e della sicurezza delle infrastrutture. L'Autorità determina poi il numero massimo di concessioni che possono essere rilasciate a ciascun soggetto. I requisiti soggettivi, salvo quanto previsto nella presente legge, sono determinati dalla stessa Autorità. Le concessioni sono rilasciate a titolo oneroso, previa gara di incanto, hanno durata decennale e prevedono le ipotesi di indennizzo nei casi in cui si renda necessario avviare nuove procedure di assegnazione.

Articolo 6. — Le concessioni per le infrastrutture di telecomunicazione sono soggette a concessione rilasciata rispettivamente dall'Autorità, per le infrastrutture di collegamento interregionali, dalle regioni e dalle province autonome, per le infrastrutture di collegamento all'interno della regione o della provincia autonoma e dalle città metropolitane, dai comuni, o loro consorzi, con popolazione superiore a ottantamila abitanti ovvero dalle province, per le infrastrutture di ciascun bacino di utenza. Le concessioni, rilasciate con procedure concorsuali, possono essere rilasciate a società di capitali, anche cooperative, costituite all'interno dell'Unione euro-

pea (il controllo di soggetti extracomunitari è consentito a condizioni di reciprocità). Le concessioni indicano alcuni obblighi dei concessionari, e in particolare quelli di copertura minima territoriale e le garanzie di interconnessione delle reti e di interoperabilità dei servizi. Le concessioni sono integrate da convenzioni che prevedono diritti e obblighi dei concessionari e tra questi le ipotesi di estinzione anticipata delle concessioni e gli indennizzi. Sono invece soggette ad autorizzazione le infrastrutture di telecomunicazione utilizzate esclusivamente per soddisfare esigenze di comunicazione del medesimo proprietario o i cui destinatari siano gruppi ristretti e definiti di utenti.

Articolo 7. — Ciascun soggetto può controllare infrastrutture di telecomunicazione a livello locale che possono raggiungere il 15 per cento della popolazione. Al fine di una migliore ripartizione della quota il Ministero può dividere i bacini in tre classi di utenza, a seconda della presumibile redditività dell'investimento. L'Autorità può a sua volta stabilire dei limiti alle concentrazioni in ciascuna classe. Un accentramento delle reti locali costituirebbe un grave ostacolo alla crescita competitiva del settore. Il modello proposto, sulla base di quanto già succede negli USA e nel Regno Unito, vuole favorire la presenza di numerosi gestori locali di infrastrutture accanto ad operatori che gestiscono, in competizione fra loro, i collegamenti di lunga distanza. Le banche, le imprese di assicurazione e i soggetti titolari di più di una concessione radiotelevisiva non possono ottenere concessioni per l'installazione e autorizzazioni per la gestione di infrastrutture di telecomunicazione via cavo.

La definizione di controllo è mutuata dalla legge *antitrust* generale, estesa attraverso l'inserimento di una presunzione di controllo nel caso di acquisto di una quota di capitale con diritto di voto superiore al 10 per cento. Quest'ultima presunzione, peraltro già contenuta nella legge n. 20 del 1991 in materia di vigilanza sulle assicurazioni, e in altri ordinamenti dei paesi della

Comunità (si pensi alla legge tedesca anti-trust), è diretta a prevenire aggiramenti alle disposizioni concernenti il controllo delle imprese in un settore di così particolare delicatezza.

Articolo 8. — La gestione delle infrastrutture di comunicazione è soggetta ad autorizzazione, salvo che la stessa non sia effettuata direttamente dal concessionario delle stesse infrastrutture nel qual caso è sufficiente l'atto di concessione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge. Il rilascio delle autorizzazioni è effettuato dagli stessi organi previsti nell'articolo 6, comma 1.

L'offerta di servizi di telecomunicazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità. Lo stesso organo determina i requisiti e i contenuti delle autorizzazioni. Sono previste peraltro procedure abbreviate per il rilascio degli atti. L'attività regolamentare dell'Autorità deve essere diretta alla promozione della concorrenza, l'efficienza e la qualità dei servizi, assicurando comunque la tutela di utenti e consumatori. In particolare nei casi in cui la natura del servizio, il numero ridotto di operatori o altre condizioni di mercato impediscano una dinamica dei prezzi sufficientemente concorrenziale, l'Autorità definisce per i servizi un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti.

Infine l'esercizio dei servizi di telecomunicazione che usufruiscono di finanziamenti pubblici può essere disciplinato da contratti di programma finalizzati a garantire il raggiungimento delle finalità sociali, stipulati fra il Ministero e i fornitori e previo parere dell'Autorità.

Articolo 9. — Con la previsione di un regime transitorio, viene consentito in particolare all'attuale gestore pubblico di tale comunicazione di continuare ed operare. Anche il gestore è soggetto alle previsioni della presente legge. Si fa infine divieto all'attuale gestore pubblico di acquisire il controllo delle reti di telecomunicazione infraregionali attualmente operanti e ciò al fine di consentire l'immediato ingresso di nuovi operatori.

Articolo 10. — È istituita l'Autorità per le comunicazioni, cui è garantita, nell'esercizio dei propri poteri istituzionali, autonomia di gestione e indipendenza.

Gli organi dell'Autorità sono la commissione per le reti e le infrastrutture, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Il presidente viene nominato alternativamente da uno dei due rami del Parlamento a maggioranza dei due terzi dei componenti. Ciascuna commissione è composta del presidente e da quattro commissari, questi ultimi di nomina parlamentare. In caso di vacanza il commissario subentrante resta in carica fino al termine naturale del suo predecessore.

Il Parlamento può votare persone di alta e riconosciuta professionalità nel settore delle comunicazioni. Non possono essere nominati coloro i quali abbiano già svolto il mandato per più di due anni e mezzo.

La commissione per le reti e le infrastrutture ha competenza sulle reti di diffusione via etere e via cavo, quindi sugli impianti e le infrastrutture di rete. La commissione per i servizi e i prodotti esercita le competenze in materia di servizi e produzioni via etere e via cavo, quindi sull'organizzazione e sul contenuto di ciò che transita nelle reti di diffusione.

Le commissioni emanano regolamenti, atti di indirizzo tecnico, atti inerenti le concessioni e le autorizzazioni, nonché gli atti a rilevanza esterna. Il Consiglio in particolare redige ed emana il regolamento di organizzazione e adotta le norme sulle concentrazioni previste nelle leggi; adotta la disciplina per la redazione dei bilanci da parte dei destinatari di concessione e autorizzazione; emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa tra le diverse attività; cura la tenuta di un registro degli operatori di comunicazione; formula gli indirizzi generali al servizio pubblico radiotelevisivo per l'attuazione dei principi previsti nella legge; determina i criteri di rilevazione delle quote di ascolto e di diffusione della stampa periodica e quotidiana. I commissari hanno il diritto di vedere pubblicate le motivazioni relative a voti di minoranza.

L'Autorità deve segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

È infine previsto che la legge di riordino del sistema radiotelevisivo potrà indicare nuove competenze dell'Autorità relative al sistema radiotelevisivo stesso e ai servizi multimediali.

Al fine di garantire la massima trasparenza degli atti l'Autorità delibera, previo parere del Consiglio di Stato, norme sulle procedure che, in conformità ai principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (e in quella sulle *authorities*, in caso di approvazione) garantiscono la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio agli interessati nonché il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni detenute dall'Autorità.

Articolo 11. — La durata del mandato dei commissari non rinnovabile, è di sei anni. È prevista l'incompatibilità con qualsiasi altra attività lavorativa ed elettiva. I dipendenti pubblici sono collocati in aspettativa, senza emolumenti, per l'intera durata del mandato. Le incompatibilità restano anche nei due anni successivi alla scadenza del mandato. La decadenza dei commissari avviene in seguito a tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio e della Commissione di appartenenza e nei casi di incompatibilità previste dal presente articolo. L'indennità dei commissari è equiparata a quella dei

commissari dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

I dipendenti dell'Autorità provengono da altre amministrazioni dello Stato o possono essere assunti in seguito a concorso. Il personale non può avere interessi nel settore regolato e non può svolgere alcuna attività di consulenza. Le incompatibilità si estendono ai due anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego. L'Autorità si avvale dell'attività degli organi periferici del Ministero delle poste e telecomunicazioni e dei comitati regionali radiotelevisivi. È previsto un rapporto privilegiato con le università per l'attività di studio e ricerca. L'Autorità può avvalersi anche di consulenti esterni. È infine istituito presso l'Autorità un Consiglio consultivo degli utenti.

Articolo 12 e articolo 13. — Sono introdotte le ipotesi di sanzioni pecuniarie, di sospensione ovvero di revoca delle concessioni e delle autorizzazioni previste nella presente legge.

Articolo 14. — Al fine di rafforzare i poteri di controllo e di vigilanza dell'Autorità è introdotta una nuova fattispecie di reato, la comunicazione di false informazioni o di falsi documenti all'Autorità, per il quale è prevista una sanzione pari a quella indicata nell'articolo 2621 del codice civile per le ipotesi di false comunicazioni sociali.

Articolo 15. — È prevista l'abrogazione delle norme incompatibili con la presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Principi generali).

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi costituzionali e delle norme comunitarie, hanno le finalità di liberalizzare il settore delle comunicazioni, di promuovere la concorrenza e l'efficienza, la tutela del pluralismo informativo nei servizi di comunicazione, anche assicurando la possibilità di coesistenza del maggior numero di servizi offerti, nonché di garantire la tutela degli utenti e dei consumatori.

2. Il sistema delle telecomunicazioni è organizzato con il fine di garantire a cittadini, aziende ed enti pubblici e privati la connettività di base, intesa come accesso alle reti di telecomunicazione al fine di scambiare informazioni.

3. Per le finalità di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono aboliti i diritti esclusivi per la fornitura di servizi di telecomunicazione.

4. Per servizi di telecomunicazione si intendono:

a) il servizio di telefonia vocale, nonché i servizi di telecomunicazione liberalizzati dalla direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990;

b) i servizi di *telex*, *teletext* e *videotex*;

c) i servizi di telecomunicazione radiomobile;

d) la distribuzione di programmi sonori e televisivi via etere e via cavo;

- g) i servizi multimediali;
- h) i servizi di televendita;
- g) i servizi di comunicazione via satellite.

ART. 2.

(Infrastrutture di telecomunicazione).

1. L'installazione e la gestione di infrastrutture via etere, su rete a terra o via satellite, e via cavo, destinate a servizi di telecomunicazione o alla diffusione di programmi sonori e televisivi, sono soggette a concessione o autorizzazione secondo le disposizioni della presente legge.

2. I gestori di infrastrutture di telecomunicazione possono offrire servizi di telecomunicazione, compresa la telefonia vocale, o di diffusione di programmi sonori e televisivi, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. È fatto comunque obbligo al gestore delle reti di operare nel settore dei servizi attraverso società separate.

3. Al fine di garantire la pluralità degli intermediari e la possibilità per gli utenti di accedere direttamente ai fornitori di servizi e prodotti, l'Autorità, per le comunicazioni, di cui all'articolo 10, di seguito denominata Autorità, determina i limiti e le modalità, anche relativamente alla capacità trasmissiva, delle attività del gestore.

ART. 3.

(Libertà di accesso alle infrastrutture di comunicazione ad uso pubblico).

1. I gestori di infrastrutture di telecomunicazione, di diffusione sonora o televisiva non possono ingiustificatamente negare l'accesso alle infrastrutture ai soggetti che vogliono offrire servizi di telecomunicazione o di diffusione sonora o televisiva.

2. Con regolamento l'Autorità fissa le condizioni e le modalità di accesso di cui al comma 1, nonché le tariffe massime per l'utilizzo delle diverse tipologie di infra-

strutture secondo criteri di non discriminazione, al fine di promuovere la concorrenza tra le imprese che offrono servizi di comunicazione e di garantire la tutela degli interessi degli utenti.

3. L'Autorità emana i regolamenti per garantire la sicurezza e l'integrità delle reti nonché l'interoperabilità dei servizi.

4. L'Autorità fissa le modalità tecniche ed operative per salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni in conformità alle leggi vigenti. Deve essere altresì salvaguardata la sicurezza delle transazioni in moneta elettronica.

CAPO II

INSTALLAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE E DI TELECOMUNICAZIONE VIA ETERE, SU RETE A TERRA O VIA SATELLITE

ART. 4.

(Piano nazionale di ripartizione delle frequenze).

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti gli altri Ministri competenti e l'Autorità, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, che indica, per le diverse tipologie di servizi, le bande di frequenza utilizzabili conformemente agli accordi internazionali e alle norme nazionali vigenti, e tenendo conto delle esigenze di interesse pubblico.

2. Il Piano è finalizzato a definire una efficiente allocazione delle bande di frequenza utilizzabili, considerando la tecnologia disponibile in funzione del pluralismo informativo e della necessità di garantire il necessario sviluppo concorrenziale dei mercati di riferimento.

3. La rispondenza del Piano ai criteri definiti dal presente articolo è verificata, con cadenza almeno quinquennale, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, il quale ne dispone l'aggiornamento, ove necessario.

ART. 5.

(Assegnazione delle frequenze).

1. Per ciascun servizio diretto al pubblico, sulla base dell'ampiezza di banda allocata dal Piano nazionale di ripartizione, l'Autorità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina il numero massimo di operatori concessionari per l'installazione e gestione di infrastrutture di telecomunicazione considerando una loro equa distribuzione su base territoriale. L'Autorità definisce il contenuto dei relativi atti di concessione, con particolare riguardo all'obbligo di installare ed esercire gli impianti con continuità ed efficienza affinché le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente e la sicurezza delle infrastrutture, nonché i requisiti di onorabilità dei soggetti concessionari o, ove essi siano persone giuridiche, degli amministratori, dei direttori generali e delle persone fisiche controllanti l'impresa.

2. L'Autorità, al di fuori dei casi espressamente previsti dalle leggi a tutela del pluralismo, e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, determina altresì il numero massimo di concessioni che un soggetto può, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate o collegate, detenere, al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti e di garantire il pluralismo informativo.

3. Le concessioni per l'installazione e la gestione di infrastrutture di telecomunicazione, di diffusione sonora o televisiva via etere ad uso pubblico, comprendenti la relativa assegnazione delle frequenze, sono a titolo oneroso e vengono assegnate dall'Autorità sulla base del risultato di una procedura di incanto indetta dall'Autorità stessa, secondo modalità stabilite con apposito regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Verificata la congruenza con le caratteristiche richieste nel bando di gara, e sulla base di una graduatoria disposta

dall'Autorità, le concessioni, numericamente prefissate, vengono quindi assegnate secondo l'ordine di classificazione. Esse sono di durata decennale e prevedono una clausola di indennizzo nell'ipotesi che, a seguito dell'aggiornamento del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze ovvero a seguito di progressi tecnologici che consentano un migliore sfruttamento delle frequenze disponibili, si renda necessario avviare una nuova procedura di assegnazione.

CAPO III

INSTALLAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE VIA CAVO E OFFERTA DI SERVIZI

ART. 6.

(Installazione di infrastrutture via cavo).

1. L'installazione di infrastrutture di telecomunicazione via cavo è soggetta a concessione. Le concessioni sono rilasciate:

a) dall'Autorità, senza predeterminazione del numero dagli operatori, per le infrastrutture di collegamento fra bacini di utenza interregionali;

b) dalle regioni o dalle province autonome, per l'installazione delle infrastrutture di collegamento tra bacini diversi all'interno di ciascuna regione o provincia autonoma;

c) dalle città metropolitane, dai comuni, o loro consorzi, con popolazione superiore a ottantamila abitanti ovvero dalle province, sentita l'Autorità, per le infrastrutture di ciascun bacino di utenza.

2. Le concessioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono rilasciate con procedure concorsuali e a titolo oneroso.

3. Ai fini della presente legge le infrastrutture di telecomunicazione utilizzate esclusivamente per soddisfare esigenze di comunicazione del medesimo proprietario

o di società controllate, o comunque i cui destinatari siano gruppi ristretti e definiti di utenti, sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Autorità.

4. Le concessioni possono essere rilasciate unicamente a società di capitali, anche cooperative, costituite in uno Stato dell'Unione europea. Il controllo di tali società da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non aderenti all'Unione europea è consentito a condizioni di reciprocità.

5. Gli atti di concessione contengono indicazione degli obiettivi generali da perseguire nella installazione delle infrastrutture, dei necessari obblighi di copertura minima territoriale e dei tempi di realizzazione.

6. Il rapporto di concessione è integrato da una convenzione che disciplina compiti, obblighi e diritti dei concessionari e in particolare le ipotesi di estinzione anticipata del rapporto o l'eventuale corresponsione di indennizzi da rapportarsi agli investimenti effettuati.

7. L'Autorità stabilisce, in via generale, l'omogeneità delle caratteristiche tecniche degli impianti di comunicazione via cavo ad uso pubblico destinati ai bacini di utenza regionali, in modo che sia garantita la possibilità di interconnessione delle reti e l'interoperabilità dei servizi su di esse forniti.

8. Le condizioni di interconnessione sono concordate tra i concessionari di infrastrutture e i fornitori di servizi di telecomunicazione sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità. Gli accordi di interconnessione sono soggetti alla vigilanza dell'Autorità.

ART. 7.

(Disposizioni per la tutela della concorrenza).

1. Uno stesso soggetto non può, né direttamente né indirettamente per mezzo di imprese controllate o collegate, essere titolare di concessioni per l'installazione e di autorizzazioni per la gestione di infra-

strutture di telecomunicazione per bacini di utenza locali la cui somma rappresenti più del 15 per cento della popolazione nazionale.

2. Fatto salvo quanto disposto nel comma 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con le regioni e le province autonome e sentita l'Autorità, ripartisce i bacini di utenza delle reti in cavo locali in tre classi tenendo conto dei seguenti criteri:

a) caratteristiche demografiche, fisiche e socio-economiche del territorio interessato, con particolare riferimento alla densità industriale e abitativa e al reddito *pro capite*;

b) numero di utenze telefoniche.

3. L'Autorità determina il numero massimo di concessioni per reti via cavo locali che possono essere rilasciate a ciascun operatore. Lo stesso operatore non può essere in ogni caso destinatario di concessioni riguardanti bacini comprendenti più del 25 per cento della popolazione compresa nella prima classe e più del 30 per cento di quella compresa nella seconda classe. Il Governo, sentite le regioni, le province autonome e l'Autorità, può prevedere ipotesi di gare cumulative relative a bacini compresi nelle tre classi.

4. Le banche, le imprese che svolgono attività assicurativa e i soggetti titolari di più di una concessione televisiva nazionale su frequenze a terra non possono essere, né direttamente né attraverso soggetti anche indirettamente controllati o collegati, titolari delle concessioni per l'installazione di infrastrutture di telecomunicazione di infrastrutture di telecomunicazione ad uso pubblico e di autorizzazioni per la gestione di infrastrutture di telecomunicazione.

5. Ai fini della presente legge, si ha controllo nei casi contemplati dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Si considera altresì controllante il soggetto che, direttamente o indirettamente, detenga una quota superiore del 10 per cento del capitale sociale con diritto di voto.

ART. 8.

(Autorizzazioni per la gestione di infrastrutture e per l'offerta di servizi di telecomunicazione).

1. La gestione delle infrastrutture di comunicazione è soggetta ad autorizzazione salvo che la stessa non sia effettuata direttamente dal concessionario di infrastrutture di telecomunicazione, il quale è comunque tenuto alla separazione contabile delle attività. Le autorizzazioni per la gestione delle infrastrutture sono rilasciate secondo le modalità previste nell'articolo 6, comma 1.

2. L'offerta di servizi di telecomunicazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità.

3. L'Autorità determina con regolamento, per le singole tipologie di servizi le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione ad offrire al pubblico servizi di telecomunicazione o di diffusione sonora o televisiva via cavo, nonché i requisiti richiesti per l'accoglimento delle stesse. L'Autorità, a fronte di una richiesta di autorizzazione ritualmente avanzata, si pronuncia entro 45 giorni, prorogabili per una sola volta di 45 giorni, ove sussistano particolari esigenze istruttorie.

4. A decorrere dal decimo giorno successivo alla presentazione all'Autorità della domanda di cui al comma 3, l'interessato può, in via provvisoria, offrire al pubblico i servizi per cui ha richiesto l'autorizzazione. L'Autorità può tuttavia ordinare alle imprese interessate di sospendere, per tutto il periodo del procedimento concernente l'autorizzazione, l'offerta dei servizi al pubblico.

5. L'Autorità con regolamento disciplina l'offerta e l'erogazione dei servizi di telecomunicazione via cavo al fine di garantire la promozione della concorrenza, l'efficienza dei sistemi di comunicazione, livelli adeguati della qualità dei servizi, assicurando altresì la tutela e i legittimi interessi degli utenti e dei consumatori.

6. Nei casi in cui la natura del servizio, il numero di operatori o altre particolari condizioni di mercato impediscano una

dinamica dei prezzi sufficientemente concorrenziale, l'Autorità definisce, per singoli servizi, un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti.

7. L'esercizio dei servizi di telecomunicazione può essere disciplinato da accordi di programma stipulati fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e i gestori del servizio, previo parere dell'Autorità, al fine di garantire il raggiungimento di determinate finalità sociali, a fronte di finanziamenti pubblici.

ART. 9.

(Disposizioni per le infrastrutture di telecomunicazione via cavo attualmente in esercizio).

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinatari di concessioni ovvero autorizzazioni per l'esercizio di impianti di telecomunicazione, di diffusione sonora o televisiva via cavo, ad uso pubblico o privato, possono continuare ad esercire tali infrastrutture nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.

2. Non devono ritenersi comprese negli atti di concessione o di autorizzazione di cui al comma 1 le nuove installazioni di collegamenti con cavi a fibre ottiche che eccedano le esigenze di connessione fra i nodi di commutazione di aree locali.

3. L'estensione geografica e la capacità di utenza delle aree di cui al comma 2 sono definite, con apposito regolamento, dall'Autorità al fine di garantire un efficiente funzionamento delle diverse reti esistenti.

4. La società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazione a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, non può, per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisire direttamente o indirettamente il controllo o stipulare accordi per l'utilizzo esclusivo di altre infrastrutture di telecomunicazione via cavo attualmente operanti all'interno del territorio nazionale.

5. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge sono assegnatarie in concessione di frequenze neces-

sarie all'esercizio di impianti di comunicazione possono mantenere la titolarità della concessione fino alla nuova assegnazione delle frequenze da esse attualmente utilizzate secondo quanto previsto dai precedenti articoli.

6. Nei casi di mancato rinnovo o di revoca delle concessioni alle imprese di cui al comma 5 è corrisposto un indennizzo pari al canone annuale attualmente previsto, moltiplicato per il numero di anni, o frazione d'anno, di concessione residui.

7. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali relative alla gestione delle infrastrutture e all'offerta di servizi al pubblico stabilite dalla presente legge o da atti dell'Autorità.

CAPO IV

AUTORITA' INDIPENDENTE DI GARANZIA

ART. 10.

(Autorità per le comunicazioni).

1. È istituita l'Autorità: per le comunicazioni, cui è attribuita autonomia di gestione e indipendenza di esercizio dei propri poteri istituzionali.

2. Sono organi dell'Autorità: la commissione per le reti e le infrastrutture, la commissione per i servizi e i prodotti, il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari nominati dal Parlamento tra personalità di riconosciuta competenza nel settore. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono, rispettivamente e sulla base di una sola preferenza, due commissari per ciascuna commissione. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal Senato della Repubblica ovvero dalla Camera dei deputati, che si alternano nella nomina, a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il Presidente e i commissari sono nominati con decreto del

Presidente della Repubblica. In sede di prima applicazione della presente legge il Presidente dell'Autorità è eletto dalla Camera dei deputati. Per il primo mandato i commissari nominati dal Senato della Repubblica, ad esclusione del Presidente, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato di sei anni.

3. Qualora si crei una vacanza prima della scadenza del mandato, il nuovo commissario resta in carica sino alla data di scadenza naturale del mandato del predecessore.

4. Ciascuna commissione delibera in via definitiva sulle materie di competenza, salva l'avocazione al consiglio, su istanza di cinque commissari. Nella deliberazione prevale, in caso di parità, il voto del Presidente. Le motivazioni relative a voti contrari sono pubblicate unitamente alle deliberazioni.

5. La commissione per le reti e le infrastrutture esercita le funzioni individuate dalla presente legge relativamente alle reti e alle infrastrutture e:

a) approva il piano tecnico nazionale delle infrastrutture di comunicazione, in conformità agli indirizzi stabiliti nel piano nazionale delle comunicazioni del Governo e al piano di ripartizione delle frequenze;

b) approva il piano di assegnazione delle frequenze;

c) adotta il regolamento sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per la costruzione e per la gestione delle infrastrutture;

d) rilascia le concessioni e le autorizzazioni per la costruzione e la gestione delle infrastrutture e stipula le relative convenzioni;

e) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle reti;

f) definisce, sentiti i gestori, i parametri per la determinazione delle tariffe di connessione alle reti e del trasporto sulle stesse, nonché di abbonamento di base alla radiotelevisione via cavo;

g) adotta e pubblica le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazione e rilascia i relativi certificati;

h) omologa le apparecchiature di telecomunicazione;

i) adotta le norme tecniche per i sistemi di trasmissione, e definisce le misure di sicurezza delle comunicazioni;

l) determina gli *standard* tecnici per i decodificatori;

m) delibera sulle misure volte a eliminare le interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, sempreché conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione.

6. La Commissione per i servizi e i prodotti esercita le funzioni individuate dalle presente legge relativamente ai servizi e ai prodotti e:

a) adotta il regolamento che contiene i criteri e le modalità per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per servizi e prodotti;

b) rilascia le concessioni e le autorizzazioni per la distribuzione dei servizi, incluso quello radiotelevisivo, e stipula le convenzioni previste dalle leggi;

c) determina gli obblighi relativi all'erogazione, alla pubblicità delle condizioni di offerta, alla qualità tecnica, alla affidabilità, alla continuità di esercizio dei servizi;

d) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa;

e) determina i periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera;

f) regola le telepromozioni, le televendite e qualsiasi interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il

gestore di rete e l'utente che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonché l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;

g) promuove la tutela dei diritti dei minori, del diritto alla riservatezza, del diritto d'autore e della sicurezza delle transazioni di moneta;

h) assicura il rispetto delle norme sul diritto di rettifica;

i) regola e controlla la propaganda, la pubblicità e l'informazione politica.

7. Il Consiglio:

a) redige ed emana il regolamento di organizzazione e adotta le norme sulle concentrazioni previste nelle leggi;

b) adotta la disciplina per la redazione dei bilanci da parte dei destinatari di concessione e autorizzazione;

c) emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa tra le diverse attività;

d) cura la tenuta di un registro degli operatori di comunicazione;

e) formula gli indirizzi generali al servizio pubblico radiotelevisivo per l'attuazione dei principi previsti nella legge;

f) determina i criteri di rilevazione delle quote di ascolto e di diffusione della stampa periodica e quotidiana.

8. L'Autorità segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

9. Entro novanta giorni dalla sua istituzione l'Autorità delibera, previo parere del Consiglio di Stato, norme sulle procedure che, in conformità ai principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, garantiscano la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio agli interessati nonché il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni detenute dall'Autorità.

10. La legge di riordino del sistema radiotelevisivo potrà indicare nuove competenze dell'Autorità relative al sistema radiotelevisivo stesso e ai servizi multimediali.

ART. 11.

(Organizzazione dell'Autorità).

1. I membri dell'Autorità durano in carica sei anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire cariche in uffici pubblici. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo. Non può essere nominato chi abbia già svolto il mandato per più di trenta mesi.

2. Qualora si crei una vacanza prima della scadenza del mandato, il nuovo commissario resta in carica sino alla data di scadenza naturale del mandato del predecessore.

3. Nei novanta giorni che seguono la comunicazione della nomina, i commissari devono cedere a persone non legate da vincoli di parentela fino al quinto grado le partecipazioni proprietarie in organizzazioni sottoposte al controllo dell'Autorità.

4. Per i due anni successivi alla cessazione della carica i commissari non sono eleggibili a cariche elettive pubbliche, né possono avere interessi diretti o indiretti in organizzazioni operanti nel settore delle comunicazioni.

5. La violazione al divieto di cui al comma 4 è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggior cifra tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggior cifra tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito; all'impresa che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del fatturato e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca

dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo gli indici annuali di variazione per i prezzi al consumo calcolati dall'ISTAT.

6. I commissari decadono dalla carica in seguito a tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del consiglio e della commissione e nei casi di incompatibilità previste.

7. Le indennità spettanti al presidente ed ai membri sono pari a quelle spettanti ai commissari dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

8. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa nei limiti degli stanziamenti iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

9. Il consiglio delibera le norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità; quelle riguardanti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è definita la pianta organica dell'Autorità che non può eccedere le cinquecento unità.

11. Per la copertura dei posti in organico relativi a mansioni corrispondenti alle qualifiche funzionali fino alla IX compresa, si provvede mediante trasferimento di personale già dipendente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, previo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per la copertura dei posti relativi a mansioni corrispondenti a qualifiche dirigenziali si provvede mediante pubblici concorsi.

12. L'Autorità si avvale, nell'espletamento delle funzioni assegnate, degli organi periferici del Ministero delle poste e

delle telecomunicazioni e dei comitati regionali radiotelevisivi.

13. L'Autorità si avvale, per studi e ricerche, dell'opera delle Università e degli enti di ricerca. L'Autorità può avvalersi di collaborazioni esterne per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti, in numero non superiore a cinquanta, a tempo determinato di diritto privato, di durata comunque non superiore a tre anni.

14. Il personale in servizio presso l'Autorità non può assumere altro impiego o incarico né esercitare attività professionali, commerciali e industriali.

15. Gli atti di avvio del procedimento, le decisioni e gli atti a contenuto generale dell'Autorità sono pubblicati entro venti giorni in apposito bollettino a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Autorità può disporre la pubblicazione sul bollettino di atti e documenti ritenuti rilevanti ed attinenti all'esercizio delle proprie attribuzioni.

16. È istituito presso l'Autorità un Consiglio consultivo degli utenti, nominato dall'Autorità tra le associazioni rappresentative delle categorie di utenti delle comunicazioni tra esperti scelti in base alle competenze in materia di difesa degli interessi degli utenti. L'Autorità ne disciplina il funzionamento con regolamento.

CAPO V

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12.

(Sanzioni amministrative e pecuniarie).

1. Nei confronti di chi gestisce infrastrutture di comunicazione, via cavo o via etere, o di chi offre al pubblico servizi di comunicazione in violazione di norme contenute nella presente legge, nelle disposizioni stabilite da atti dell'Autorità, o nei singoli atti di concessione o di autorizzazione, l'Autorità fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse e può di-

porre l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma in misura non inferiore a cinquanta milioni e non superiore a un miliardo, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 15 per cento del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente dall'impresa che ha posto in essere l'infrazione.

2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l'Autorità può disporre oltre alla reiterazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui allo stesso comma, la sospensione dell'attività d'impresa fino a sei mesi.

3. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti da essa richiesti di fornire elementi utili ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a cento milioni se rifiutano ovvero omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di rilasciare i documenti richiesti.

4. Alle sanzioni previste dalla presente legge non si applica la facoltà prevista dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 13.

*(Revoca delle concessioni
e delle autorizzazioni).*

1. Nei casi di grave e reiterata inottemperanza alle prescrizioni previste dalla presente legge, da atti dell'Autorità, o dai singoli atti di concessione o di autorizzazione, da parte di soggetti concessionari per l'installazione di infrastrutture o di autorizzazione per la gestione delle stesse, l'Autorità richiede all'Ente concedente la revoca dell'atto. L'Ente concedente dispone con atto motivato entro novanta giorni.

2. Nei casi di grave e reiterata inottemperanza alle prescrizioni previste dalla presente legge, da atti dell'Autorità, o dai singoli atti di autorizzazione da parte di soggetti autorizzati all'offerta di servizi di comunicazione, l'Autorità può revocare l'autorizzazione.

ART. 14.

(False comunicazioni).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, richiesto dall'Autorità di fornire elementi utili ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali, comunichi informazioni o produca documenti in tutto o in parte non rispondenti al vero ovvero ostacoli fraudolentemente l'esercizio delle funzioni dell'Autorità è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni.

ART. 15.

(Abrogazione di norme).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 1, limitatamente ai servizi di telecomunicazione, gli articoli dal 183 al 218 e dal 244 al 313 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Gli articoli dal 219 al 243 del medesimo testo unico si applicano ad ogni soggetto titolare di concessione o di licenza per la installazione e la gestione di infrastrutture di telecomunicazioni.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 29 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73.

4. Sono altresì abrogate tutte le norme di legge in contrasto con quanto previsto dalla presente legge.

